

N. 1 Registro Settore
del 16/10/2014



N. 765 Registro Generale
del 17/10/2014

Comune di Siderno

(Provincia di Reggio Calabria)

COPIA

Oggetto: Rettifica Determinazione n. 62 del 22.05.2014 adottata dal Settore 3 - Economico Finanziario.

SETTORE 5 - TRIBUTI ED ENTRATE PATRIMONIALI

DETERMINAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche.

Visto il regolamento di Organizzazione degli uffici e Servizi dell'Ente.

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

Visto il Decreto della Commissione Straordinaria n. 18 del 18 settembre 2014 di conferimento delle funzioni dirigenziali di Responsabile SETTORE 5 - TRIBUTI ED ENTRATE PATRIMONIALI e di attribuzione della relativa indennità di posizione.

Dato atto che:

- ✗ con deliberazione n. 234 del 20/12/2013, il Comune di Siderno ha dichiarato il dissesto finanziario ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 246 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m. e i.
- ✗ con deliberazione n. 128 del 10/07/2014 è stata approvata l'ipotesi di bilancio di previsione - anno 2013 - stabilmente riequilibrato trasmesso per l'approvazione ex art. 261 d.lgs. n. 267/2000 e s.m. e i.
- ✗ a norma dell'art. 250 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m. e i. *“dalla data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla data di approvazione dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui all'art. 261 l'ente locale non può impegnare per ciascun intervento somme complessivamente superiori a quelle definitivamente previste nell'ultimo bilancio approvato, comunque nei limiti delle entrate accertate. I relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. L'ente applica principi di buona amministrazione al fine di non aggravare la posizione debitoria e mantenere la coerenza con l'ipotesi di bilancio riequilibrato predisposta dallo stesso”;*
- ✗ l'ultimo bilancio di previsione approvato è relativo all'esercizio 2012, giusta deliberazione del sub

Commissario prefettizio n. 162 del 31/10/2012, esecutiva.

- ✍ con deliberazione del commissario straordinario n. 197 del 20/11/2012, esecutiva, è stato approvato il piano esecutivo di gestione.
- ✍ con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza (L. 190/2012 e d.lgs. n. 33/2013), non esistono situazioni di conflitto di interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto determinativo o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del sottoscritto responsabile del procedimento stesso e del sottoscritto responsabile del settore che adotta l'atto finale.
- ✍ sulla presente determinazione sono stati resi i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui all'art. 147bis del d.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 4 del Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni.

Premesso che con propria Determinazione n. 62 del 22.05.2014 (RG n. 368 del 04.06.2014) è stata impegnata la spesa per l'affidamento diretto del servizio di assistenza software gestionale in uso all'ufficio tributi della società S.I.E.L. srl” ;

Vista la comunicazione del Segretario Generale prot. n. 18091 del 24.07.2014 con la quale nel trasmettere l'esito del controllo amministrativo effettuato sulla predetta determinazione invita il Responsabile di Settore ad uniformarsi ai rilievi annotati nella scheda di controllo;

Preso atto che i rilievi mossi riportati nella colonna annotazioni/correzioni fanno riferimento:

Oggetto - L'oggetto avrebbe dovuto recitare “servizio di assistenza software – AFFIDAMENTO DIRETTO – determina a contrarre”

Preambolo - Modello non conforme a quello predisposto dall'ufficio scrivente

Trattamento dati sensibili – L'atto non contiene riferimenti a dati sensibili

Controllo preventivo - Dall'atto il parere risulta rilasciato successivamente (28.05.2014) alla registrazione (e dunque adozione) dell'atto che reca data 22.05.2014

Clausole Anticorruzione – Nell'atto determinativo non v'è richiamo alcuno alle dichiarazioni conseguenti a quanto disposto dal citato comma 16 ter

Dispositivo - Il richiamo al bilancio 2014, senza specificazione che trattasi di bilancio in corso di redazione non è corretta.

Pubblicazione sul sito istit. Sez. Amministrazione trasparente

Misure Anticorruzione – Trasmissione dell'Atto al responsabile Anticorruzione.

Atteso che in ordine ai rilievi mossi la Determinazione n. 62 del 22.05.2014 (RG n. 368 del 04.06.2014) possa essere integrata con le seguenti precisazioni e/o riferimenti normativi:

Oggetto :

- Si integra l'oggetto della Determinazione con la seguente dicitura “Servizio di assistenza software in uso all'ufficio tributi della società S.I.E.L. srl – AFFIDAMENTO DIRETTO – determina a contrarre”

Preambolo :

Considerato che all'articolo 8 del vigente regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni e servizi ,approvato con deliberazione del C.S. n. 18/2013 sono indicate le tipologie di beni e servizi acquisibili mediante ricorso alle procedure in economia;

Dato Atto che il bene che si intende acquisire rientra fra le tipologie acquisibili mediante ricorso alle procedure in economia;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni e servizi approvato con deliberazione del

Commissario Straordinario n. 18 del 17.02.2013;

Visto l'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inerente la determinazione a contrattare e le relative procedure, per cui si rende necessario indicare:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

Visti gli articoli da 328 a 338 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE») pubblicato nella Gazz. Uff. 10 dicembre 2010, n. 288, S.O.

Visto l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, così come sostituito dall'articolo 1, comma 4, del D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 30 luglio 2004, n. 191, il quale dispone:

“Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1 (convenzioni stipulate da Consip S.p.a.), ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti”.

Vista la circolare del 3 agosto 2004, n. 31 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, avente ad oggetto “Decreto Legge 12 luglio 2004, n. 168 – Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica”, nella quale si chiarisce che “per i beni e servizi oggetto di convenzione è possibile procedere in maniera autonoma solamente previo confronto con i parametri qualità e prezzo offerti nelle convenzioni medesime. Mentre, per i beni e servizi non disponibili in regime di convenzione, possono essere utilizzate le normali procedure di approvvigionamento previste dalla vigente normativa in materia contrattuale”.

Visto l'art. 7 comma 2 del D.L. 52/2012 conv. L. 94 /2012 che dispone che le P.A. di cui all'art. 1 del D.Lgs 165/2001 per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di cui all'art. 328 comma 3 del Regolamento attuativo del Codice dei contratti (DPR 207/2010) ;

Visto altresì art. 1 comma 1 del D.L. 95/2012 conv. L. 135/2012 che sancisce la nullità dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip e Mepa configurando la fattispecie quale illecito disciplinare e fonte di responsabilità amministrativa;

Visto il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135 /2012, all'art. 1 prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di provvedere all'approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla Consip S.p.A.;

Visto l'art. 328 del DPR n. 207/2010 (regolamento attuazione codice contratti pubblici) prevede che, in assenza di apposita convenzione Consip, le stazioni appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico (M.E.P.A.) o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati;

Ritenuto per quanto esposto che,

- la fornitura in oggetto con riferimento ai limiti di valore e per tipologia merceologica rientra tra quelle ammesse all'acquisizione in economia ai sensi degli artt. 8 del regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, approvato con delibera del Sub Commissario Straordinario n°18 del 17/01/2013;
- per gli effetti di cui all'art. 14 vigente Regolamento Comunale per i lavori, forniture e servizi in economia non sono rinvenibili convenzioni CONSIP e/o MEPA relative alla fornitura di software del tipo in questione trattandosi di un prodotto unico essendo frutto di creazione intellettuale e di esclusiva proprietà della Ditta SIEL srl per come previsto all'art. 16 del predetto regolamento;

Trattamento dati sensibili – L'atto non contiene riferimenti a dati sensibili;

- **Controllo preventivo** :

Dato Atto:

- che il parere di regolarità tecnica e contabile è stato espresso successivamente alla data di adozione dell'atto essendo

in uso a quella data un processo informatico strutturato senza la preventiva adozione della proposta di determinazione;

Clausole Anticorruzione

- che il responsabile del Settore del presente Atto determinativo (in qualità di resp. del procedimento pro-tempore dell'adozione dell'Atto determinativo n. 62/2014 con la sottoscrizione dello stesso dichiara sotto la propria personale responsabilità, di non trovarsi nelle condizioni di cui al comma 16-ter dell'art.53 del Dlgs. 165/2001 e s.m.i;
- che il responsabile pro tempore del Settore che ha adottato l'Atto determinativo n. 62/2014 ha dichiarato di non trovarsi nelle condizioni di cui al comma 16-ter dell'art.53 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i;
- che la Ditta, in data 16 ottobre 2014 prot. n. 24915 ,ha reso la dichiarazione di cui all'art. 53 c. 16 ter D.Lgs. 165/2001;

Dispositivo :

- **Dato Atto** che l'Ente ha dichiarato il dissesto finanziario in data 20.12.2013, ragion per cui non è ancora stato approvato il Bilancio per l'anno 2013 e 2014;
- **Visto** l'art. 163 – terzo comma – del D.Lgs. 267/2000 prevede, per gli enti locali, l'automatica autorizzazione dell'esercizio provvisorio nel caso in cui la scadenza per l'approvazione del bilancio sia fissata con norma statale dopo l'inizio dell'esercizio finanziario;
- **Ricordato** che lo stesso art. 163, al primo comma, stabilisce che nel periodo dell'esercizio finanziario si possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio definitivamente approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- **Visti** gli stanziamenti definitivi del bilancio 2012;

Pubblicazione sul sito istit. Sez. Amministrazione trasparente

Misure Anticorruzione – Trasmissione dell'Atto al responsabile Anticorruzione.

Ritenuto, pertanto, procedere in ragione dei rilievi mossi in fase di controllo amministrativo ad un riesame dell'atto integrandolo con le suesposte precisazioni;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa

1. di prendere atto della nota prot. n. 18091 del 24.07.2014 con la quale il Segretario Generale, in sede di controllo amministrativo, invita il Responsabile del Settore Finanziario a riesaminare la Determinazione n. 62 del 22.05.2014 (RG n. 368 del 04.06.2014) integrandola con le dovute motivazioni e/o riferimenti normativi;
2. di conformarsi ai rilievi annotati nella scheda di controllo integrando la propria Determinazione n. 62 del 22.05.2014 (RG n. 368 del 04.06.2014) con le annotazioni che di seguito si riportano:

Oggetto :

- Si integra l'oggetto della Determinazione con la seguente dicitura “Servizio di assistenza software in uso all'ufficio tributi della società S.I.E.L. srl – AFFIDAMENTO DIRETTO – determina a contrarre”

Preambolo :

Considerato che all'articolo 8 del vigente regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni e servizi ,approvato con deliberazione del C.S. n. 18/2013 sono indicate le tipologie di beni e servizi acquisibili mediante ricorso alle procedure in economia;

Dato Atto che il bene che si intende acquisire rientra fra le tipologie acquisibili mediante ricorso alle procedure in economia;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni e servizi approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 18 del 17.02.2013;

Visto l'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inerente la determinazione a contrattare e le relative procedure, per cui si rende necessario indicare:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

Visti gli articoli da 328 a 338 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE») pubblicato nella Gazz. Uff. 10 dicembre 2010, n. 288, S.O.

Visto l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, così come sostituito dall'articolo 1, comma 4, del D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 30 luglio 2004, n. 191, il quale dispone:

“Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1 (convenzioni stipulate da Consip S.p.a.), ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti”.

Vista la circolare del 3 agosto 2004, n. 31 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, avente ad oggetto “Decreto Legge 12 luglio 2004, n. 168 – Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica”, nella quale si chiarisce che “per i beni e servizi oggetto di convenzione è possibile procedere in maniera autonoma solamente previo confronto con i parametri qualità e prezzo offerti nelle convenzioni medesime. Mentre, per i beni e servizi non disponibili in regime di convenzione, possono essere utilizzate le normali procedure di approvvigionamento previste dalla vigente normativa in materia contrattuale”.

Visto l'art. 7 comma 2 del D.L. 52/2012 conv. L. 94 /2012 che dispone che le P.A. di cui all'art. 1 del D.Lgs 165/2001 per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di cui all'art. 328 comma 3 del Regolamento attuativo del Codice dei contratti (DPR 207/2010) ;

Visto altresì art. 1 comma 1 del D.L. 95/2012 conv. L. 135/2012 che sancisce la nullità dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip e Mepa configurando la fattispecie quale illecito disciplinare e fonte di responsabilità amministrativa;

Visto il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135 /2012, all'art. 1 prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di provvedere all'approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla Consip S.p.A.;

Visto l'art. 328 del DPR n. 207/2010 (regolamento attuazione codice contratti pubblici) prevede che, in assenza di apposita convenzione Consip, le stazioni appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico (M.E.P.A.) o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati;

Ritenuto per quanto esposto che,

- la fornitura in oggetto con riferimento ai limiti di valore e per tipologia merceologica rientra tra quelle ammesse all'acquisizione in economia ai sensi degli artt. 8 del regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, approvato con delibera del Sub Commissario Straordinario n°18 del 17/01/2013;
- per gli effetti di cui all'art. 14 vigente Regolamento Comunale per i lavori, forniture e servizi in economia non sono rinvenibili convenzioni CONSIP e/o MEPA relative alla fornitura di software del tipo in questione trattandosi di un prodotto unico essendo frutto di creazione intellettuale e di esclusiva proprietà della Ditta SIEL srl per come previsto all'art. 16 del predetto regolamento;

Trattamento dati sensibili – L'atto non contiene riferimenti a dati sensibili;

- Controllo preventivo :

Dato Atto:

- che il parere di regolarità tecnica e contabile è stato espresso successivamente alla data di adozione dell'atto essendo in uso a quella data un processo informatico strutturato senza la preventiva adozione della proposta di

determinazione;

Clausole Anticorruzione

- che il responsabile del Settore del presente Atto determinativo (in qualità di resp. del procedimento pro-tempore dell'adozione dell'Atto determinativo n. 62/2014 con la sottoscrizione dello stesso dichiara sotto la propria personale responsabilità, di non trovarsi nelle condizioni di cui al comma 16-ter dell'art.53 del Dlgs. 165/2001 e s.m.i;
- che il responsabile pro tempore del Settore che ha adottato l'Atto determinativo n. 62/2014 ha dichiarato di non trovarsi nelle condizioni di cui al comma 16-ter dell'art.53 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i;
- che la Ditta, in data 16 ottobre 2014 prot. n. 24915, ha reso la dichiarazione di cui all'art. 53 c. 16 ter D.Lgs. 165/2001;

Dispositivo :

- **Dato Atto** che l'Ente ha dichiarato il dissesto finanziario in data 20.12.2013, ragion per cui non è ancora stato approvato il Bilancio per l'anno 2013 e 2014;
- **Visto** l'art. 163 – terzo comma – del D.Lgs. 267/2000 prevede, per gli enti locali, l'automatica autorizzazione dell'esercizio provvisorio nel caso in cui la scadenza per l'approvazione del bilancio sia fissata con norma statale dopo l'inizio dell'esercizio finanziario;
- **Ricordato** che lo stesso art. 163, al primo comma, stabilisce che nel periodo dell'esercizio finanziario si possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio definitivamente approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- **Visti** gli stanziamenti definitivi del bilancio 2012;

Pubblicazione sul sito istit. Sez. Amministrazione trasparente

Misure Anticorruzione – Trasmissione dell'Atto al responsabile Anticorruzione.

3. di trasmettere la presente Determinazione al Segretario Generale in qualità di Responsabile del Controllo amministrativo degli atti gestionali per opportuna e debita conoscenza nonché alla Commissione Straordinaria.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente determinazione si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147-bis/1 del T.U. della legge sull'Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

li, 16/10/2014

Il Responsabile del Settore
f.to PAOLA COMMISSO

Il Responsabile del Procedimento
f.to PAOLA COMMISSO

Il Responsabile del Settore
f.to PAOLA COMMISSO

Il Sottoscritto attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio On-Line del Comune per giorni quindici dal 17/10/2014 al 01/11/2014
Reg. n. 1671

Il Messo Comunale
f.to PAOLO REALE